



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LOMBARDIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- LABRUNA SALVATORE Giudice unico
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2388/2017  
depositato il 27/04/2017  
- relativo alla sentenza n. 670/2017 Sez:1  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dall'appellante:

difeso da:  
DR. MELORO MARCO  
VIA TRENTO 68 20821 MEDA MB

Atti impugnati:  
DINIEGO RIMBORSO IPOTECAR.-ALTRO 2015



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2388/2017

UDIENZA DEL

26/06/2017 ore 11:30

N°

**2850/2017**

PRONUNCIATA IL:  
**26 giugno 2017**

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL  
**27 giugno 2017**

Il Segretario  
**Agostino Pajumbo**



Procedimento d'ottemperanza:

R.G.A. n° 2388/2017

Sentenza di condanna:

C.T.P. MI 670/01/2017

## Giudice unico

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

#### *Concisa esposizione ex art. 36, c.2, n°2, d.lgs.546/92*

La trattazione camerale della presente controversia, ex articolo 70, comma 10-bis, d.lgs.546/92, è assegnata in composizione monocratica a questo Giudice, nominato giusta decreto presidenziale, prot. 1501 del 15/07/2016,

Oggetto del giudizio è l'ottemperanza -richiesta ex artt. 69, c.5 e 70, d.lgs.546/92- della sentenza in frontespizio, immediatamente esecutiva ex art. 69, c.1, che ha condannato **Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 2<sup>a</sup> di Milano** al rimborso nei confronti di \_\_\_\_\_ delle imposte ipocatastali -pagate per la registrazione al numero \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, del rogito a ministero notaio \_\_\_\_\_

- nella misura eccedente quella fissa, con gli interessi di legge, senza alcuna subordinazione alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, c.2- e condanna al pagamento di € \_\_\_\_\_ con accessori di legge per spese di lite. Tale sentenza, notificata a controparte soccombente in data 26 gennaio 2017, è stata appellata dall'ufficio con R.G.A. 1793/2017.

Con protocollo S/14289 del 15 giugno 2017 l'ufficio condannato inadempiente versava in atti proprie osservazioni del seguente tenore: *"l'ufficio evidenzia di aver trasmesso all'ufficio territoriale di competenza (che nel caso di specie è l'ufficio territoriale di Milano 2) la domanda volta liquidare, a favore della controparte, il rimborso di cui in sentenza. Tale liquidazione avverrà, in caso di riscontro di carichi pendenti in capo al contribuente, nel rispetto delle disposizioni normative in materia. La documentazione relativa alle spese del giudizio di prime cure è stata, invece, trasmessa all'ufficio risorse materiali della direzione regionale di quest'agenzia per la liquidazione e successivo accredito delle stesse. Alla luce di quanto sopra, si chiede quindi alla commissione adita di voler dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite"*.



Col presente ricorso la creditrice procedente in ottemperanza, affermando come già spirato lo "*spatium adimplendi*" di cui all'art. 69, c.4, e sussistente la competenza di questo giudice, attesa la pendenza nel grado d'appello della controversia, chiede "*l'integrale rimborso delle somme dovute, ivi comprese le spese di giudizio di 1° grado e gli interessi, e la condanna dell'ufficio alle spese del presente giudizio.*"

Terminata l'audizione in contraddittorio delle parti presenti nella odierna udienza camerale per svolgere le rispettive difese, visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, questo Giudice unico pone la causa in decisione.

### MOTIVAZIONE

#### *Succinta esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto della decisione ex art. 36, c.2, n°4, d.lgs.546/92*

Il ricorso è fondato e va accolto, atteso che resiste a tutti i motivi contro dedotti dall'ufficio condannato inadempiente, come illustrati in narrativa. Premesso che l'articolo 69, d.lgs. 546/92, novellato dall'art.9, c.1, lett.gg), d.lgs.156/2015, introduce l'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente, depositate a far data dal 1 giugno 2016; che, "*nei giudizi aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito ad una istanza di rimborso di somme superiori a diecimila euro, gli Uffici provvedano a fornire al giudice eventuali elementi in loro possesso idonei ad incidere negativamente sul giudizio di solvibilità del contribuente, al fine di ottenere, in caso di soccombenza, la previsione di una idonea garanzia*" (Circ. AE 38/2016) e che l'ufficio inadempiente nulla ha argomentato sulle "*condizioni di solvibilità dell'istante*", appare necessario precisare che l'emanazione del Decreto MEF 6 febbraio 2017, n. 22, entrato in vigore il 28 marzo 2017, vale solo a disciplinare il contenuto della garanzia sulla base di quanto già previsto per l'IVA dall'art.38-bis, c.5, d.p.r. 633/1972, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di 3 mesi. Per le somme superiori a € , diverse delle spese di lite, è nella discrezionalità del giudice il subordinarne il rimborso -nel dispositivo della sentenza immediatamente esecutiva o in quella d'ottemperanza- alla prestazione della garanzia di cui al citato comma 2, tenuto conto delle condizioni di solvibilità del contribuente. Tale cautela -sottesa anche agli artt.47, c.5; 52, c.6 e 62-bis, c.5 ma non prevista dalla legge delega (art. 10, c.1, n.10, L.11 marzo 2014, n. 23) per l'art. 69- è volta a garantire la ripetizione delle somme pagate, nel caso di successiva riforma della sentenza in sede di gravame. Il comma 4 fissa lo *spatium adimplendi* per l'ufficio soccombente nei 90 giorni dalla



notifica della sentenza da eseguire, in consonanza al precedente art. 68, c.2, a condizione che non sia dovuta la garanzia disciplinata con Decreto MEF 6 febbraio 2017, n. 22, che può essere disposta solo dal giudice.

Preliminarmente va, altresì, precisato che ogni eventuale “*validazione del rimborso*”, “*disposizione di pagamento*”, “*dettaglio interrogazione rimborsi*” etc., costituiscono atti interni di contabilità –da consumare nei termini dello *spatium adimplendi* assicurato dalla legge- e che non sono affatto idonei ad assicurare l’effettiva, completa ed immediata disponibilità delle somme per il creditore procedente. Non potendosi in alcun modo ritenere eseguito l’“adempimento”, non sussistono neppure i presupposti per una dichiarazione di estinzione del giudizio di ottemperanza per cessazione della materia del contendere ex art. 46, d.lgs. 546/92.

Relativamente agli atti “impeditivi” dei pagamenti nel giudizio di ottemperanza al giudicato tributario (la compensazione legale e giudiziale, il fermo amministrativo ex art. 69, u.c., r.d. 2440/1923, la sospensione del pagamento ex art. 48-bis, c.1, d.p.r. 602/73 ed il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.p.r. 602/1973), possibili esiti del riscontro di carichi pendenti in capo al contribuente, annunciati nelle osservazioni presentate dall’ufficio condannato inadempiente, si considera quanto segue:

La **compensazione** cui tende il fermo amministrativo come ogni altra misura impeditiva al pagamento, presuppone un accertamento di merito precluso in un giudizio a cognizione sommaria quale quello di ottemperanza (cass. 18208/2010 e 25696/2009); ciò vale anche in sede fallimentare (cass. 13681/2005) in quanto “*il giudice può solo provvedere in ordine all’esecuzione del giudicato e non anche in relazione a profili cognitivi estranei all’individuazione del contenuto e della portata del giudicato; pertanto, è precluso a detto giudice disporre un’eventuale compensazione in sede fallimentare tra credito emerso dal giudicato con debiti fiscali sopravvenuti, potendo detta compensazione avvenire solo su precisa domanda del contribuente rivolta all’ufficio*”. Le compensazioni legale e giudiziale sono inconciliabili con la natura stessa del giudizio di ottemperanza; è ammessa solo la compensazione volontaria che deve essere formalizzata extragiudiziarmente direttamente tra le parti, allegata alla relazione del giudice-componente delegato/commissario ad acta nominato ed acquisita al fascicolo d’ufficio per documentare l’avvenuto adempimento.

Il **fermo amministrativo di cui all’art. 69, u.c., r.d. 2440/1923** (ed all’art. 23 d. lgs. n. 472/1997, che prevede l’applicazione di tale misura sui crediti vantati dai contribuenti a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative anche loro semplice-



mente contestate o irrogate e/o di maggiori tributi accertati, ancorchè in via non definitiva), è un provvedimento cautelare di carattere soprassessorio - espressione della c.d. autotutela esecutoria - emesso nell'esercizio di un potere autoritativo atto a degradare il diritto soggettivo del privato ad interesse legittimo. Tale autotutela esecutoria fa eccezione all'istituto della compensazione ex art. 1241 c.c. ed alla stessa disciplina dell'adempimento, tanto da impedire al creditore la costituzione in mora dell'amministrazione statale debitrice per cui, fin dalla data della formale adozione del fermo (che sospende *sine die* il pagamento del controcredito al cittadino-contribuente) non maturano interessi moratori. *"In sostanza, l'Amministrazione creditrice richiede l'emissione di un provvedimento (appunto il fermo amministrativo), da notificare alle altre Amministrazioni dello Stato e alle tesorerie, con lo scopo di impedire che siano effettuati pagamenti già disposti e consentire quindi di soddisfare il proprio credito. Di norma, tali provvedimenti vengono emanati a cura del MEF e comunicati ai destinatari per il tramite della Direzione delle Entrate. In presenza di "fermo", la sezione sospende il pagamento del titolo e lo restituisce all'Amministrazione emittente."* (Atti "Banca d'Italia e Tesoreria dello Stato" Ottobre 2006). Il fermo amministrativo - adottabile, *pro concurrenti quantitate*, autonomamente da ogni Amministrazione dello Stato (e non locale) anche se condannata al pagamento - ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un proprio debito certo, liquido ed esigibile nell'attesa che maturino le condizioni per eccepire la compensazione con ragioni di credito erariale (un controcredito ancora solo potenziale) che l'Amministrazione dello Stato, considerata nella sua unità, vanta nei confronti del medesimo creditore. Per evitare che l'esercizio di tale autotutela esecutoria, possa costituire un ingiustificato privilegio per l'amministrazione debitrice, non è sufficiente una "mera" ragione creditoria ma occorre che il controcredito atteso versi già in una condizione complessiva tale da poter far ritenere "ragionevole" (*fumus boni juris*) la pretesa dell'amministrazione. È l'amministrazione competente per il credito erariale garantito - e non quella debitrice "fermata" - che può pronunciare l'estinzione delle contrapposte obbligazioni per compensazione del debito. La giurisdizione sul fermo amministrativo appartiene allo stesso giudice di cognizione del credito erariale (potenziale) garantito dal fermo e non del debito erariale "fermato", atteso lo stretto legame tra la misura cautelativa del credito ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. (T.a.r. Lazio, Roma, Sezione 3, Sentenza 10 febbraio 2011, n. 1316). Costante giurisprudenza di legittimità esclude ogni rilevanza ostativa del fermo amministrativo opposto in un giudizio di ottemperanza; infatti, Cass. civ. Sez. Unite, 23-12-2008, n. 30058; Cass. civ. Sez. V, 09-12-2009, n. 25696; Cass. civ. Sez. V, 25-05-2011, n. 11450. Cass. civ. Sez. Unite, 5-8-2010, n. 18208 hanno precisato che il fermo amministrativo può essere efficacemente adottato e validamente opposto solo nel corso del giudizio di cognizione.



Pertanto, il giudice collegiale/monocratico dell'ottemperanza (o un giudice-componente delegato o un suo ausiliario come il commissario ad acta) non deve arrestarsi davanti ad un fermo amministrativo - sul credito da rimborsare per sentenza da eseguire in ottemperanza - opposto dall'amministrazione inadempiente dopo tale sentenza, anche ove il creditore procedente per l'ottemperanza non acconsentisse alla usuale richiesta, della stessa amministrazione debitrice, di offrire "volontarie" garanzie fideiussorie alternative (di adeguato importo e durata).

La sospensione del pagamento di cui all'art. 48 bis, c.1, d.P.R.602/73, al fine di consentire una preventiva verifica di insussistenza di inadempienze esattoriali del beneficiario per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni superiori a diecimila euro, così come il **pignoramento speciale dei crediti presso terzi di cui all'art.72bis, d.P.R.602/73**, provvedimento amministrativo prescrittivo che non costituisce atto processuale di espropriazione forzata, volto alla realizzazione del credito fiscale con una procedura coattiva, alternativa a quella disciplinata dal Codice di Procedura Civile, sono anch'essi funzionali ad una conseguente eventuale compensazione obbligatoria. In ogni caso, poiché in materia tributaria vige una giurisdizione generale ed esclusiva *ratione materiae* (ex art.2, c.1, d.lgs 546/92) che non può non comprendere la cognizione di ogni eventuale accessorio del tributo: interessi, sanzioni, spese etc. le Cc.Tt. - *incidenter tantum* - lo conosceranno in via incidentale ex art.2 c. 3 d.lgs 546/92 per disapplicarlo ex artt. 4 e 5, l.2248/1865.

Nel caso che qui ci occupa, trattandosi di un giudizio di ottemperanza, ogni eventuale contro credito vantato non può essere opponibile in una compensazione che non sia volontaria. Tanto premesso, per le motivazioni infra esposte - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, restando assorbita da quanto prefato - le doglianze del ricorrente per l'ottemperanza sono fondate e meritano di essere accolte, prescrivendo le statuizioni necessarie per l'adempimento coattivo dell'obbligazione nascente dalla "*actio iudicati*" come da dispositivo. L'accoglimento della domanda comporta la condanna della parte inadempiente - qui eseguita - alla rifusione delle spese di lite al creditore procedente, che si liquidano - ex art. 15, d.lgs. 546/92- in base ai parametri disciplinati dal DM 55/2014, recante "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*", come da dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. 1<sup>^</sup> in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

**accoglie**

il ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 670/01/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, depositata il 24/1/2017, nella misura richiesta e senza prestazione di garanzia;

**condanna**

nella persona del legale rappresentante pro-tempore, **Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 2<sup>a</sup> di Milano**, al pagamento a favore di \_\_\_\_\_, alle spese di questo giudizio d'ottemperanza, qui liquidate complessivamente ex art. 15, c.2-ter, d.lgs. 546/92, in € (per: esborsi sostenuti, diritti, onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge); oltre 15% di spese generali; I.V.A. come per legge e 4% c.p., nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo unificato tributario) effettivamente già pagato dalla ricorrente per ciascuno degli atti defensionali presentati durante questo giudizio di ottemperanza;

**nomina**

il dott. \_\_\_\_\_ Commissario ad acta, domiciliato per l'incarico presso la segreteria giudiziaria di questa sezione, affinché adotti tutti i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio condannato che li ha omessi, nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, ivi comprese le procedure di pagamento in conto sospeso, di storno dai capitoli di spesa ovvero di modificazione delle poste dei capitoli stessi, attenendosi agli obblighi risultanti dal dispositivo della sentenza ineseguita, autorizzandolo fin d'ora all'immediato diretto approntamento di tutto quanto all'uopo ritenuto necessario, depositando presso la segreteria di questo Giudice unico ogni proprio atto in copia di conoscenza;

**ordina**

ad **Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 2<sup>a</sup> di Milano** debitrice inadempiente, di assicurare al dott. \_\_\_\_\_ ogni identificazione (user id), autenticazione (pwd iniziale di default) ed autorizzazione (profile user) necessarie all'accesso diretto ed immediato al SI.CO.GE. (sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato) da un proprio computer collegato alla rete intranet, quale Commissario ad acta che agisce in luogo dell'Amministrazione sostituita, nonché ogni altra assistenza tecnica utile all'emissione di un S.O.P. informatico, firmato digitalmente, per concludere al più presto la propria attività commissariale; tutte le spese connesse all'espletamento dell'incarico del Commissario ad acta sono a carico dell'amministrazione debitrice (ex art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.185/2008).

**dispone**

il pagamento commissariale immediato:

- delle imposte ipocatastali -pagate per la registrazione al numero 19.398, del 25 novembre 2015, del rogito a ministero notaio



- nella misura eccedente quella fissa, con gli interessi di legge calcolati fino alla data dell'effettiva disponibilità per il creditore procedente;
- delle spese legali già liquidate nella sentenza da ottemperare pari ad € \_\_\_\_\_, oltre il 15% di spese generali, I.V.A. come per legge e 4% c.p.; nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo unificato tributario) effettivamente già pagato dalla ricorrente per ciascuno degli atti defensionali presentati durante il giudizio di 1° grado;
  - delle spese processuali su liquidate per il giudizio d'ottemperanza in € \_\_\_\_\_ (per: esborsi sostenuti, diritti, onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge); oltre 15% di spese generali; I.V.A. come per legge e 4% c.p.; nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo unificato tributario) versato per il ricorso in ottemperanza nella misura di € \_\_\_\_\_ ;

**rinvia**

alla successiva ordinanza di chiusura del procedimento la liquidazione a carico dell'ufficio condannato del compenso previsto dagli artt. 49 e 50, c.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -secondo la tabella di cui all'art. 2 dell'allegato al d.m. giustizia e finanze 30 maggio 2002- nonché delle altre spese, forfettarie e/o a piè di lista, eventualmente da riconoscere per l'espletamento dell'incarico qui conferito, previa acquisizione della relazione conclusiva dell'attività commissariale.

*Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 giugno 2017.*

Il Giudice unico  
(nominato giusta decreto presidenziale,  
prot. 1501 del 15/07/2016)

  
Salvatore Labruna